

**CAPITOLATO POLIZZA
ALL RISKS
BENI STORICI - ARTISTICI**

CONTRAENTE

**COMUNE DI
SAN GIORGIO PIACENTINO**

EFFETTO: 30.09.2018
SCADENZA PRIMA RATA: 30.09.2019
SCADENZA CONTRATTO: 30.09.2021

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - BUONA FEDE

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Art. 1892, 1893, 1894 e 1898 del C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni constatato aggravamento del rischio entro 15 giorni dall'intervenuta conoscenza, salvo che dette variazioni derivino da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Per variazione del rischio s'intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste e non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Tuttavia, l'omissione da parte del Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano fatte in buona fede e non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si sono verificate).

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

2) ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 del Codice Civile); la Società rinuncia al diritto di recesso.

3) PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il pagamento della prima annualità dovrà essere effettuato dal Contraente entro 60 (sessanta) giorni dalla decorrenza del contratto, fermo restando che il rischio sarà tenuto in copertura dalla Società dalle ore 24,00 della data di effetto del contratto.

Il pagamento dei premi relativi alle annualità successive dovrà essere effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza, intendendosi così elevato il periodo di mora di cui all'art. 1901 del Codice Civile.

4) REGOLAZIONE PREMIO

Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza e regolato alla fine del periodo.

A tale scopo, entro 120 gg. dalla data di scadenza annuale dell'Assicurazione, l'Assicurato dovrà fornire per iscritto alla Società il dato consuntivo degli elementi variabili nel corso del periodo di osservazione.

Le differenze attive o passive a favore della Società o del Contraente, risultanti dalla regolazione premio, dovranno essere corrisposte dal Contraente o dalla Società entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita appendice emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine di 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione premio.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

5) REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Per i contratti di durata pluriennale, qualora s'intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società può segnalare al Contraente la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati

Il Contraente, entro 15 giorni, decide in ordine alle stesse, formulando un'eventuale controproposta di revisione.

In caso di accordo fra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

6) CLAUSOLA DI RECESSO

1. In caso di mancato accordo fra le parti ai sensi degli art. 1) e 5), la Società può recedere dal contratto alla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla proposta presentata dalla Società ovvero entro 30 giorni dal ricevimento della controproposta del Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore, per un massimo di 60 giorni.

Il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione del premio entro 30 giorni.

2. Il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 13 del D. L. 06.07.2012, convertito con modificazioni nella Legge 07.08.2012 n. 135, qualora i parametri di una nuova convenzione stipulata da CONSIP SpA o dalla Centrale di Committenza Regionale siano migliorativi rispetto alle condizioni del presente appalto, senza che l'aggiudicatario possa avanzare pretesa alcuna salvo il pagamento delle prestazioni eseguite.

7) DENUNCIA DEI SINISTRI E PRODUZIONE DI INFORMAZIONI SUI SINISTRI

1. Entro 15 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, il Contraente o l'Assicurato deve inviare al Broker la denuncia di sinistro, in forma cartacea o per posta elettronica, con una relazione contenente tutti i dati necessari per l'apertura della pratica, allegando la documentazione in suo possesso e a trasmettere quella prodotta dopo la denuncia.
2. Su richiesta del Contraente, entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, s'impegna a fornire al Contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato "excel" tramite "file" modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura) e non modificabili e dovrà riportare per ciascun sinistro:
 - a) il numero del sinistro attribuito dalla Società
 - b) la data di accadimento dell'evento
 - c) la data della denuncia

- d) la tipologia dell'evento
- e) la tipologia del rischio assicurato (ramo assicurativo)
- f) la tipologia di indennizzo (se diretto o indiretto)
- g) l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione:
 - I. sinistro senza seguito
 - II. sinistro liquidato in data con liquidazione di €
 - III. sinistro aperto, in corso di verifica con importo stimato di €
- 3. La Società s'impegna a fornire ogni altra informazione disponibile relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto: al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

8) MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

9) RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'evento dannoso, intendendosi per terzi anche le persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, a condizione che l'Assicurato o le Autorità competenti non abbiano loro stessi esercitato l'azione di rivalsa contro il responsabile medesimo.

La Società eserciterà il diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente e gli Amministratori dello stesso in caso di fatti o atti commessi con dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato entro i limiti stabiliti dalla predetta sentenza.

10) ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, né azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dal Contraente.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

11) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

12) DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di invio di disdetta.

Il Contraente si riserva la facoltà di richiedere la proroga del contratto per un massimo di 180 giorni se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, con preavviso di 30 giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata o PEC.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle stesse condizioni normative ed economiche.

13) DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro, regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni mediante invio di lettera raccomandata o PEC. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

14) ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

15) FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che potrebbe sorgere in merito all'applicazione della presente polizza è competente l'organismo di conciliazione, come da D.L. n° 28 del 4/3/2010 e per eventuali successivi giudizi la competenza è del Foro ove ha la sede il Contraente/Assicurato.

16) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

17) COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

18) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Stazione Appaltante, l'Appaltatore e la Società di Brokeraggio assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n° 136 del 13/8/2010 e successive modifiche e integrazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari dell'appalto.

Le movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, salvo le deroghe previste, dovranno essere effettuate dalla Stazione Appaltante con bonifico bancario o postale e riportare il codice C.I.G. (Codice Identificativo Gara) per ogni transazione o il C.U.P. (Codice Unico di Progetto).

Il mancato rispetto degli obblighi di Legge è causa di risoluzione del contratto.

19) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è automaticamente risolto, oltre che per il caso di inosservanza delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, anche in caso di rilevata violazione da parte della Società affidataria del servizio degli obblighi di comportamento di cui al Codice di Comportamento nazionale dei dipendenti delle P.A. - D.P.R. 16.04.2013 n. 62, nonché in caso di inosservanza di disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A. di cui alla Legge 06.11.2012 n. 190 e s.m.

20) TRATTAMENTO DEI DATI

Il Contraente, l'Assicurato e la Società consentono, ai sensi del Regolamento europeo sulla protezione dei dati n° 679/2016 GDPR e successive modifiche, al trattamento dei dati personali riscontrabili dalla polizza o ad essa collegati, esclusivamente per le finalità connesse agli obblighi contrattuali.

21) CLAUSOLA BROKER

Il Contraente si affida per la gestione del presente contratto a **NETBROKER s.a.s. di Veneziani Attilio & Co., via Conciliazione 45/A, 29122 Piacenza, n° iscrizione al R.U.I. B000400768.**

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, compreso il pagamento dei premi, saranno svolti per conto del Contraente da Netbroker sas di Veneziani Attilio & Co. che tratterà con la Compagnia Delegataria informandone le Compagnie Coassicuratrici.

Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia Delegataria per conto comune.

La Società prende atto che il pagamento dei premi al Broker è liberatorio per il Contraente e riconosce al Broker il differimento della corresponsione dei premi al decimo giorno del mese successivo alla comunicazione d'incasso.

Agli effetti tutti della presente polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del Contraente o dell'Assicurato alla Compagnia si intenderà come fatta dal Contraente o dall'Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente o dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

RELATIVAMENTE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ASSICURAZIONE:

il contratto di assicurazione;

POLIZZA:

il documento che prova e regola l'assicurazione;

CONTRAENTE:

Il soggetto che ha stipulato il contratto;

ASSICURATO:

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

SOCIETA':

l'Impresa assicuratrice;

PREMIO:

la somma dovuta dal Contraente alla Società;

SINISTRO:

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

INDENNIZZO:

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

FABBRICATI – BENI IMMOBILI:

l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi serramenti, fissi e infissi e i locali interrati, anche in corso di costruzione, comunque destinati alle attività svolte dall'Assicurato o da Enti, Società, Istituti e persone ad esso collegate o autorizzate, di proprietà dell'Assicurato o in locazione, uso, comodato o altro titolo.

A titolo indicativo ma non esaustivo, sono compresi gli impianti termici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, di segnalazione e comunicazione, elettrici/elettronici, telefonici, audio, video, videosorveglianza, di allarme, idraulici, fognari, anti-incendio, di illuminazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, cabine elettriche, depuratori, serbatoi, stadi, tribune, piscine, condutture in genere e ogni altra installazione o impianto considerati immobili per natura o per destinazione, containers, prefabbricati, baracche e ricoveri comunque costruiti, segnaletica, cancelli, recinzioni, antenne, mosaici, affreschi, bassorilievi, sculture, ornamenti murari, arredo urbano in genere, soluzioni architettoniche con particolare valore artistico e quant'alto destinato a servizio e ornamento del bene.

In caso di assicurazione di porzioni di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti in comune del fabbricato stesso ad esso spettante.

Se assicurate con specifica partita, sono comprese le tensostrutture, le coperture pressostatiche, gli impianti fotovoltaici e solari.

I fabbricati, variamente elevati entro e/o fuori terra, sono di normale costruzione e copertura, non si esclude tuttavia l'eventuale esistenza di parti di costruzioni in materiali combustibili, nonché coibentazioni, soffittature e/o rivestimenti in poliuretano o polistirolo espanso.

PATRIMONIO MOBILIARE – BENI MOBILI:

tutto quanto di proprietà dell'Assicurato o da lui assunto in comodato, uso o altro titolo, che non possa definirsi bene immobile per sua natura o destinazione, comprese le apparecchiature elettroniche, denaro, titoli e valori in genere, posto sia sottotetto che all'aperto, anche presso terzi o trasportato su veicoli di proprietà/uso/locazione all'Assicurato o ad altri Enti o Società ad esse collegato, o a componenti gli organi e gli organismi istituzionali, direttori, dirigenti, dipendenti, collaboratori o consulenti dell'Assicurato o di tali Enti e Società.

S'intendono pertanto compresi, a titolo indicativo ma non esaustivo: macchinari, attrezzature, arredamento e impianti elettrici/elettronici, termici, idraulici e di condizionamento, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, collezioni, ceramiche, arazzi, tappeti, miniature, cancelleria, stampe, libri, manoscritti, disegni, reperti, strumenti musicali e non, oreficeria, argenteria, numismatica, medaglie, targhe, monete, filatelia, nonché quanto altro definibile come opera d'arte, collezione o raccolta, di proprietà dell'Assicurato o di terzi, derrate alimentari, indumenti ed effetti personali e tutto quanto non assimilabile a Bene Immobile.

Sono inoltre compresi, sottotetto agli immobili di proprietà e/o in uso all'Assicurato, i beni di Enti/Associazioni terze che svolgono attività convenzionate con l'Assicurato e, fino a un massimo del 20% della somma assicurata sul Patrimonio Mobiliare, gli oggetti di varia natura, di proprietà di terzi, esposti temporaneamente in mostre, fiere, convegni.

Rimangono esclusi:

- quanto definito alla partita Fabbricati-beni immobili;
- veicoli iscritti al P.R.A.;
- beni in leasing se già assicurati con polizza specifica;
- quanto previsto dagli artt. "Esclusioni".

Relativamente ai danni da furto e rischi assimilabili, rientrano in questa definizione anche serramenti, fissi, infissi, impianti, recinzioni, cancellate o loro parti e, se assicurati con specifica partita, impianti fotovoltaici e pannelli solari ovunque installati; s'intende inoltre assicurato quant'altro facente parte o destinato a servizio e/o ornamento di beni immobili nonché ogni altro bene mobile (comprese quindi le apparecchiature elettroniche) che per sua stessa natura ha una destinazione d'uso anche all'aperto.

ACQUA PIOVANA:

danni cagionati da penetrazione di acqua piovano scioglimento di neve o grandine attraverso coperture, pareti e serramenti senza che si siano verificate rotture, brecce o lesioni.

ALLAGAMENTI:

spandimento e/o riversamento di liquidi o fluidi, formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua non conseguente a rottura di impianti idrici, igienici e tecnici, inondazione e alluvione.

ANNUALITA' ASSICURATIVA:

il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE:

macchinari e sistemi elettronici quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: apparecchiature e strumenti di analisi, di laboratorio, elettromedicali, apparecchiature per elaborazione dati, centraline elettroniche, centraline telefoniche, cellulari, fax, fotocopiatrici, gruppi di continuità, impianti antifurto, apparecchiature e impianti di rilevazione, di sorveglianza, macchine fotografiche digitali, personal computer e computer, tablet, rilevatori di presenza, stampanti, strumenti di comunicazione radio, autovelox, posti al coperto e/o su veicoli – analogamente ai beni mobili – o all'aperto per loro destinazione d'uso od ovunque se destinati ad un impiego mobile; rientrano in tale definizione anche componenti, condutture, cavi di trasmissione, impianti e quant'altro è parte e/o è destinato a servizio delle apparecchiature elettroniche o è necessario per il loro funzionamento o utilizzo.

BENI DI DIPENDENTI E UTENTI:

i beni, il denaro, i valori, di proprietà o in uso ai componenti gli organi istituzionali, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti e altro personale dell'Assicurato, nonché fornitori e utenti dei servizi erogati, da essi indossati e/o presenti all'interno delle strutture di proprietà o in uso all'Assicurato.

DANNO CONSEGUENZIALE:

il danno non direttamente provocato dall'evento, dovuto a cause diverse ma conseguenti a un evento indennizzabile dalla polizza.

DENARO, VALORI:

denaro, documenti o titoli in genere rappresentanti un valore, azioni, obbligazioni, assegni, cambiali, vaglia, valori bollati, francobolli, buoni pasto e benzina, di proprietà dell'Assicurato o di terzi.

ESPLOSIONE:

lo sviluppo improvviso di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga ad alta velocità.

EVENTI ATMOSFERICI:

uragani, tempeste, trombe d'aria, bufere, nubifragi, vento, grandine, compresi i danni cagionati agli enti assicurati da cose trasportate e/o cadute in conseguenza di tali eventi, compresi i danni da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro che si verificassero all'interno dei fabbricati e/o subiti dal loro contenuto sempreché direttamente causati da vento, pioggia, grandine o neve attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti e alle vetrate dalla violenza di tali eventi.

EVENTI SOCIO-POLITICI:

scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, dimostrazioni di folla.

FENOMENO ELETTRICO/ELETTRONICO:

l'effetto di correnti o scariche o altri fenomeni elettrici e/o elettronici da qualsiasi motivo occasionati, su macchine, apparecchiature e impianti elettrici e/o elettronici, componenti e circuiti compresi, con esclusione dei danni:

- di usura o di carente manutenzione;
- direttamente causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione e/o da collaudi e prove;
- dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto;

fermo che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa.

In caso di danni dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore, la Società avrà diritto di surroga sul costruttore o fornitore per quanto da essa indennizzato.

FRANCHIGIA:

la parte del danno, stabilita contrattualmente in cifra fissa, che in caso di sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

FUORIUSCITA DI ACQUA:

la fuoriuscita di acqua o altre sostanze liquide, solide o gassose da impianti idraulici, igienici, fognari, tecnici e/o similari, nonché di allacciamento, di climatizzazione, di estinzione, di pertinenza dei fabbricati e degli impianti assicurati, anche interrati, a seguito di loro guasto o rottura o funzionamento accidentale o per gelo, o la fuoriuscita da gronde e pluviali per loro intasamento da neve o grandine o in caso di eventi atmosferici eccezionali, o per rigurgito o traboccamento di fognature.

IMPLOSIONE:

il repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi o eccesso di pressione esterna.

INCENDIO:

la combustione con fiamma, che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

INONDAZIONI, ALLUVIONI:

la fuoriuscita di fiumi, laghi, canali, bacini, corsi d'acqua dai loro argini o invasi, anche se non conseguenti a rottura di argini, dighe, barriere e simili.

LASTRE:

le lastre di cristallo, vetro, specchio, plexiglass ovunque poste, sia all'interno che all'esterno, purché fisse, escluse le semplici rigature o scalfitture, comprese le spese di trasporto e installazione e le cornici di contenimento.

MEZZI DI CUSTODIA:

cassetti chiusi a chiave, casseforti a muro e non, armadi corazzati e di sicurezza e altri apparati o strumenti volti a custodire documenti, denaro, valori, preziosi.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:

la forma assicurativa che copre quanto è assicurato fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale.

REGOLA PROPORZIONALE:

come da art. 1907 del C.C., se l'assicurazione al momento del sinistro copre solo una parte del valore del bene assicurato, la Società risponde dei danni in proporzione a tale parte.

RICERCA GUASTI:

a seguito di un danno da fuoriuscita di acqua o altre sostanze liquide, solide o gassose, i guasti cagionati per ricercarne la rottura che ha provocato il danno, la sua riparazione e il ripristino del fabbricato.

RICORSO DEI LOCATARI:

le conseguenze della responsabilità civile che gravano sull'Assicurato nella sua qualità di locatore e/o proprietario concedente l'uso di beni immobili, per danni prodotti a cose mobili di proprietà dei locatari e/o di altri soggetti che utilizzano a qualunque titolo gli immobili, nonché alle cose di terzi verso i quali i locatari e/o gli utilizzatori debbano rispondere da sinistro indennizzabile dalla presente polizza.

RISCHIO LOCATIVO:

le conseguenze della responsabilità civile che gravano sull'Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C., per i danni ai beni immobili di proprietà di terzi, condotti in locazione dall'Assicurato e cagionati da un evento assicurato.

SABOTAGGIO:

azioni svolte per fini personali, politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone per distruggere, danneggiare e/o rendere inservibili i beni assicurati, con l'intenzione di impedire, intralciare, turbare o rallentare lo svolgimento delle attività.

SCOPERTO:

la parte del danno, stabilita contrattualmente ed espressa in percentuale, che in caso di sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

SCOPPIO:

il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione, o per carenza di pressione esterna.

SOVRACCARICO DI NEVE:

il peso della neve e/o ghiaccio sulle strutture e sui beni assicurati, che provoca danni agli stessi; sono compresi i danni cagionati all'interno dei fabbricati e al loro contenuto, esclusi i danni:

- ai fabbricati non conformi alle norme vigenti in materia di sovraccarico di neve all'epoca della loro progettazione e al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici, le tensostrutture e al loro contenuto;
- ai fabbricati in costruzione o in rifacimento e al loro contenuto;
- a i lucernari, vetrate e serramenti se non conseguenti al crollo del tetto o delle pareti.

TERREMOTO:

sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto da cause endogene.

TERRORISMO:

azioni svolte, con o senza l'uso di violenza esercitata o minacciata, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone che agisca/no per conto proprio e/o su incarico e/o in intesa con altri, con organizzazioni o governi, con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire la popolazione o l'opinione pubblica.

VALORE INTERO:

la forma assicurativa che copre il valore complessivo dei beni assicurati, soggetta all'applicazione della regola proporzionale.

Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione

Su tutto il territorio nazionale si assicurano:

Fabbricati e Beni Immobili e Patrimonio Mobiliare ovunque posti, comunque utilizzati, occupati e destinati, di proprietà dell'Assicurato e, se di proprietà di terzi, in possesso, affitto, comodato, detenzione, uso, deposito o a qualsiasi altro titolo all'Assicurato.

Fabbricati e Beni Immobili e Patrimonio Mobiliare sono identificati nei documenti ufficiali dell'Assicurato, che si impegna ad esibire a richiesta della Società; qualora un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, verrà attribuito alla partita "Patrimonio Mobiliare".

Se nel corso del periodo di durata del presente contratto l'Assicurato dovesse acquisire la proprietà o il godimento, a qualsiasi titolo, di fabbricati o beni mobili per fini istituzionali, effettuare modifiche, trasformazioni, nuove costruzioni o altro, le condizioni tutte di polizza verranno automaticamente estese alle nuove fattispecie senza obbligo dell'Assicurato di comunicarlo alla Società, purché ciò non costituisca aggravamento di rischio.

Le nuove evidenze saranno successivamente regolate dalla regolazione premio.

SEZIONE 1

INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

La Società, alle condizioni tutte e nei limiti stabiliti in polizza, si obbliga a indennizzare all'Assicurato tutti i danni materiali diretti e materiali consequenziali, totali e/o parziali, causati alle cose assicurate, anche di proprietà di terzi, da qualsiasi evento (non espressamente escluso o già ricompreso nelle Sezioni di polizza) quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- a - incendio, esplosione, implosione, scoppio, combustione anche senza sviluppo di fiamma, azione del fulmine anche senza sviluppo di fiamma;
 - b - fumo, gas, vapori sviluppatasi da incendio, anche di beni diversi da quelli assicurati;
 - c - caduta di aeromobili e/o corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportati, meteoriti e corpi celesti;
 - d - onda sonora;
 - e - urto di veicoli;
 - f - rovina di ascensori, montacarichi, scale mobili e altri impianti;
 - g - rottura di lastre;
 - h - eventi socio-politici, terrorismo, sabotaggio;
 - i - eventi atmosferici, ghiaccio, gelo, acqua piovana;
 - l - sovraccarico di neve;
 - m - fuoriuscita di acqua e spese conseguenti, ricerca guasti;
 - n - inondazioni, alluvioni, allagamenti;
 - o - terremoto;
 - p - fenomeni elettrici/elettronici;
 - q - mancato freddo.
- Sono compresi i risarcimenti a terzi nell'ambito del "ricorso terzi", "ricorso dei locatari" e "rischio locativo";
 - in presenza di fabbricati in stato di abbandono rimangono valide le sole garanzie dal punto "a" al punto "e".

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

a integrazione e/o a maggior dettaglio di quanto già compreso nelle garanzie di polizza

- CA 1 SPESE DEMOLIZIONE, SGOMBERO E RICOLLOCAMENTO
- CA 2 GUASTI AUTORITA'
- CA 3 PERDITA DELLE PIGIONI
- CA 4 RICOSTRUZIONE ARCHIVI
- CA 5 ONORARI PERITI, ARCHITETTI, INGEGNERI, CONSULENTI
- CA 6 RICORSO TERZI E LOCATARI
- CA 7 EVENTI ATMOSFERICI
- CA 8 GRANDINE
- CA 9 DANNI DA ACQUA CONDOTTA E RICERCA GUASTI
- CA 10 MANCATO FREDDO
- CA 11 INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI
- CA 12 TERREMOTO
- CA 13 SPESE MANTENIMENTO ATTIVITA' E SERVIZI
- CA 14 DIFFERENZIALE STORICO-ARTISTICO

- CA 15 VICINANZE PERICOLOSE
- CA 16 PARZIALE DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE
- CA 17 INDENNIZZI SEPARATI
- CA 18 OPERAZIONI PERITALI
- CA 19 PRESENZA DI AUTOVEICOLI
- CA 20 SOSTANZE INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI
- CA 21 INDENNITA' AGGIUNTIVA
- CA 22 SPESE DI URBANIZZAZIONE E PROGETTAZIONE
- CA 23 MOSTRE, ESPOSIZIONI

CA 1 SPESE DEMOLIZIONE, SGOMBERO E RICOLLOCAMENTO

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle spese sostenute in caso di danno per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare presso idoneo luogo di scarico autorizzato i residui del sinistro.

Il rimborso delle spese di demolizione e di sgombero si intende operante per una o più dei beni assicurati per ogni sinistro che risulti indennizzabile in base a uno qualsiasi degli eventi previsti dalla presente polizza.

Sono parificate a dette spese quelle sostenute per demolire, rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare i beni assicurati non colpiti da sinistro o da esso solo parzialmente danneggiati, nonché, se effettuati per ordine dell'Autorità e/o motivi di igiene e sicurezza, quelle per rimozione, trattamento e smaltimento di terreni, acque o altri materiali e/o cose non assicurate con la presente polizza.

I residui rientranti nella categoria tossici e nocivi di cui al D.L. n° 22/97 e successive modifiche e integrazioni e quelli radioattivi disciplinati dal D.L. n° 230/95 e successive modifiche e integrazioni, sono compresi fino alla concorrenza del 50% di quanto previsto dalla presente garanzia.

Si precisa inoltre che verranno indennizzate anche le spese di demolizione e di sgombero sostenute dall'Assicurato per adempire all'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 del Codice Civile.

Questa garanzia è prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza complessiva per evento e per anno dell'importo indicato nella scheda di riepilogo, in aggiunta agli altri indennizzi previsti dalla polizza.

CA 2 GUASTI AUTORITA'

La Società risponde dei guasti e dei danni cagionati dall'Assicurato, dalle Pubbliche Autorità e da terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti di estinzione, allo scopo di impedire, arrestare o ridurre l'evento e/o le sue conseguenze.

Questa garanzia è prestata senza applicazione della regola proporzionale, in aggiunta agli altri indennizzi previsti dalla polizza.

CA 3 PERDITA DELLE PIGIONI

La Società si obbliga a indennizzare i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento dei fabbricati assicurati, a seguito di sinistro indennizzabile, locato o utilizzato a qualsiasi titolo dall'Assicurato/Contraente per il periodo necessario al suo riprestino, con il massimo di due anni.

CA 4 RICOSTRUZIONE ARCHIVI

La Società assicura le spese sostenute per il rimpiazzo e/o la ricostruzione e la ricostituzione di documenti, registri, disegni, materiale meccanografico, programmi, istruzioni, informazioni e/o dati su supporti, cartelle cliniche e quant'altro assimilabile, sottratti, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile ai sensi di polizza.

L'indennizzo sarà limitato ai soli costi effettivamente sostenuti entro 12 mesi dalla data del sinistro. Questa garanzia è prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza

complessiva per evento e per anno dell'importo indicato nella scheda di riepilogo, in aggiunta agli altri indennizzi previsti dalla polizza.

CA 5 ONORARI PERITI, ARCHITETTI, INGEGNERI, CONSULENTI

La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e/o gli onorari di competenza dei periti e professionisti che l'Assicurato avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese e onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

La Società rimborserà inoltre gli onorari degli architetti, ingegneri, consulenti e altri professionisti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione del danno causato ai fabbricati e/o al patrimonio mobiliare, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

Questa garanzia è prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza complessiva per evento e per anno dell'importo indicato nella scheda di riepilogo, in aggiunta agli altri indennizzi previsti dalla polizza.

CA 6 RICORSO TERZI E LOCATARI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, da evento indennizzabile a termini di polizza.

Ai fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivati da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni;
- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo.

L'assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa; la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C.

Il massimale stabilito quale limite di indennizzo si intende a garanzia di eventi che interessino indifferentemente una o più delle ubicazioni assicurate per annualità assicurativa.

CA 7 EVENTI ATMOSFERICI

La Società non risponde:

a) dei danni causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, mareggiata o penetrazione di acqua marina;
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;

b) dei danni subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne o antenne e consimili installazioni esterne;
- vetrate, lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre in cemento-amianto o in fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto della grandine;
- fabbricati o tettoie aperti su uno o più lati, coperture pressostatiche e tensostatiche, serre, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto.

S'intendono invece assicurati gli impianti fotovoltaici e i pannelli solari installati sui tetti dei fabbricati.

CA 8 GRANDINE

A integrazione di quanto disposto alla garanzia "Eventi atmosferici", la Società risponde dei danni causati dalla grandine a:

- vetrate, lucernari in genere, lastre in cemento-amianto o fibrocemento, manufatti in materia plastica, fabbricati o tettoie aperti su uno o più lati comunque costruiti.

CA 9 DANNI DA ACQUA CONDOTTA E RICERCA GUASTI

La Società risponde dei danni causati alle cose assicurate e alle partite tutte, dipendenti da fuoriuscita di acqua e altre sostanze liquide, solide o gassose a seguito di guasto, rottura od occlusione di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni posti al servizio dei fabbricati assicurati, compresi i danni derivati da rigurgiti e da traboccamenti di fognature, con applicazione della franchigia e nei limiti di indennizzo previsti nella scheda di riepilogo.

Si intendono inoltre garantite le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e la sua riparazione, con applicazione della franchigia e dei limiti di indennizzo previsti nella scheda di riepilogo.

CA 10 MANCATO FREDDO

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle merci contenute in banchi, armadi, celle o altri apparati frigoriferi e/o a temperatura controllata a causa di:

- mancata o anormale distribuzione del freddo e/o della temperatura controllata;
- fuoriuscita del liquido frigorifero e/o altre sostanze utilizzate allo scopo;

conseguenti:

- a un evento assicurato dalla presente polizza;
- all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto, nei dispositivi di controllo e sicurezza nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua o delle altre sostanze utilizzate allo scopo e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica.

La garanzia è operante se la mancata o anormale produzione del freddo si è protratta per oltre 6 ore.

CA 11 INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazioni, alluvioni, allagamenti, compresi quelli da incendio, esplosione e scoppio, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni causati da/a:

- a) umidità, stillicidio, trasudamento;
- b) infiltrazione, salvo per il caso di allagamento;
- c) franamento, smottamento e cedimento del terreno;
- d) maremoto, mareggiata, marea;
- e) mancata o anormale produzione o distruzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamenti sugli enti assicurati;
- f) enti mobili all'aperto (eccetto quelli che si trovassero all'aperto per natura e destinazione) e a merci poste a meno di 8 cm. dal pavimento.

CA 12 TERREMOTO

La Società risponde dei danni materiali e diretti e/o consequenziali, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto.

Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente garanzia, che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento vengono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati un singolo sinistro.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti della polizza.

Agli effetti della presente garanzia la Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da eruzioni vulcaniche anche se causate dal terremoto;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o ammanchi di qualsiasi genere.

La Società ha facoltà di recedere dalla garanzia con un preavviso di 30 giorni da comunicarsi con lettera raccomandata o PEC, con relativo rimborso del premio non goduto sulla presente garanzia, convenuto nel 10 per cento del premio imponibile.

CA 13 SPESE MANTENIMENTO ATTIVITA' E SERVIZI

La garanzia è prestata per le spese sostenute dall'Assicurato per mantenere in funzione attività e/o servizi svolti nei/tramite i beni distrutti o danneggiati a seguito di sinistro indennizzabile dalla presente polizza.

Vengono rimborsate le spese sostenute per la prosecuzione di tali attività e/o servizi, quali, a titolo indicativo e non limitativo: affitti temporanei, utilizzo di beni sostitutivi, beni o prestazioni di terzi, lavoro straordinario, trasporti di personale ecc.

CA 14 DIFFERENZIALE STORICO-ARTISTICO

La Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale, compresa la perdita economica subita dall'Assicurato in conseguenza del danneggiamento o distruzione totale o parziale del bene.

Sono comprese le spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società.

La garanzia sarà prestata a "primo rischio assoluto" e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art.1907 del C. C., in eccedenza agli importi riconosciuti secondo l'art. 13 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda di riepilogo.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

CA 15 VICINANZE PERICOLOSE

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose o altre circostanze aggravanti il rischio, sempreché le stesse si verifichino per fatto altrui o comunque al di fuori degli insediamenti assicurati.

CA 16 PARZIALE DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

A parziale deroga dell'art. 1907 del C.C., si conviene fra le Parti che in caso di sinistro, qualora l'ammontare del danno accertato sulle partite assicurate a valore intero, al lordo di eventuali franchigie o scoperti, risulti uguale o inferiore a € 25.000,00, non si farà luogo all'applicazione della proporzionale.

Nel caso in cui l'ammontare del danno, al lordo di eventuali franchigie o scoperti, fosse superiore a € 25.000,00, si applicherà il disposto dell'art. 1907 del C.C. sulle partite assicurate a valore intero la cui somma assicurata maggiorata del 20% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro, al netto dei nuovi beni assicurati senza preventiva comunicazione di cui all'art. 1.

Qualora risultasse inferiore, il disposto art. 1907 rimarrà operativo in proporzione al rapporto tra la somma assicurata maggiorata come sopra e tale valore.

CA 17 INDENNIZZI SEPARATI

Resta convenuto fra le Parti che tutto quanto previsto dall'art. 14 "Pagamento dell'indennizzo", sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto art. 15, per ognuna di dette partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

Pertanto i pagamenti così effettuati saranno considerati come semplici acconti, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

CA 18 OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più enti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro le frazioni degli enti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiati ed entro il termine di 30 giorni.

CA 19 PRESENZA DI AUTOVEICOLI

Nei fabbricati assicurati possono venire ricoverati veicoli di proprietà del Contraente/Assicurato, dei dipendenti e di terzi.

Pertanto i carburanti contenuti nei serbatoi di suddetti veicoli devono intendersi ininfluenti ai fini della valutazione del rischio.

CA 20 SOSTANZE INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI

La Società prende atto che nell'ambito di ciascun insediamento assicurato, in relazione all'attività svolta, possono essere presenti, stoccate e utilizzate sostanze infiammabili e merci speciali nei quantitativi e con le modalità che l'assicurato ritiene di adottare.

CA 21 INDENNITA' AGGIUNTIVA

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che interessi le partite assicurate (escluse le causali fenomeni elettrici/elettronici, rottura lastre, mancato freddo, terremoto, inondazioni, alluvioni, spese di demolizione e sgombero, onorari periti e professionisti, spese di mantenimento attività e servizi), la Società corrisponderà un'indennità aggiuntiva del 10% all'importo risultante dagli accertamenti peritali, al lordo delle eventuali franchigie previste in polizza, con un massimo di € 20.000,00.

CA 22 SPESE DI URBANIZZAZIONE E PROGETTAZIONE

La Società indennizza le spese di urbanizzazione e di progettazione necessarie per la ricostruzione o ristrutturazione del fabbricato danneggiato.

Questa garanzia è prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza complessiva per evento e per anno dell'importo indicato nella scheda di riepilogo, in aggiunta agli altri indennizzi previsti dalla polizza.

CA 23 MOSTRE, ESPOSIZIONI

La Società si obbliga a indennizzare i beni di varia natura di proprietà di terzi posti temporaneamente in mostre, esposizioni e convegni che si svolgono sottotetto agli immobili di proprietà o in uso al Contraente /Assicurato, fino a un massimo del 20% della somma assicurata sul Patrimonio Mobiliare.

Art. 2 ESCLUSIONI della Sezione 1

La Società non indennizza i danni subiti da:

1. ferrovie, binari, rotaie, banchine, gallerie, moli, canali, pontili, tunnel, ponti, miniere, oleodotti, gasdotti, offshore property, argini, dighe, scavi;
2. le linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno;
3. i beni immobili e beni mobili di discariche e inceneritori, nonché beni mobili rientranti nella definizione di "rifiuto", ossia qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate alla parte quarta del D.L. 152/06;
4. boschi, aree verdi, alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere ed il valore del terreno su cui sorgono i beni immobili;
5. i veicoli a motore di proprietà od in uso all'Assicurato se iscritti al P.R.A., aeromobili, natanti, carrozze, i beni in leasing o loro porzione che risultassero assicurati con specifica polizza, gli animali;
6. merci già caricate a bordo di automezzi di trasporto di terzi, se garantite da specifica polizza;
7. quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, collezioni, ceramiche, arazzi, tappeti, miniature, stampe, libri, manoscritti, disegni, reperti, strumenti musicali e non, oreficeria, argenteria, numismatica, medaglie, targhe, monete, filatelia, nonché quant'altro definibile opera d'arte, collezione o raccolta storica e non, di proprietà dell'Assicurato o di terzi se di valore per singolo oggetto superiore ad € 25.000,00.

Si prende atto tra le parti che qualora da uno o più dei suddetti beni scaturisca un danno non altrimenti escluso alle cose assicurate, la Società, alle condizioni tutte previste dall'assicurazione, indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa che abbia colpito le cose assicurate.

SEZIONE 2

FURTO E RAPINA

Art. 3 Oggetto dell'Assicurazione

La Società assicura nella forma a primo rischio assoluto:

- a) beni mobili;
- b) denaro, titoli e valori in genere:
 - b1) riposti e custoditi all'interno di mezzi di custodia,
 - b2) posti fuori dai mezzi di custodia ma all'interno di cassetti, mobili, registratori di cassa, durante l'orario di apertura al pubblico dei locali,
 - b3) trasportati, a piedi o con qualunque mezzo, da dipendenti o persone incaricate mentre svolgono il servizio di portavalori;

per danni diretti e materiali, compresa la perdita, anche parziale, conseguenti anche a uno dei seguenti reati, e compresi i danni, anche vandalici, subiti dalle cose assicurate durante l'esecuzione del reato o il tentativo di commetterlo:

- furto come definito dall'art. 624 del Codice Penale, nonché il furto con strappo e il furto con destrezza,
- rapina come definita dall'art. 628 C.P., anche se iniziata all'esterno dei locali ove sono contenute le cose assicurate,
- estorsione come definita dall'art. 629 C.P., anche qualora la violenza o la minaccia siano dirette ad una qualsiasi persona presente al momento del fatto.

La Società assicura anche, in aggiunta ai restanti indennizzi, le spese sostenute dall'Assicurato per rimediare ai guasti e ai danni ai locali, a fissi, infissi, serramenti (compresa la sostituzione delle serrature e il rifacimento delle chiavi se sottratte), a impianti in genere, anche di prevenzione e protezione, cagionati dagli autori dei reati nell'esecuzione o nel tentativo di commetterli, senza

l'applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza per sinistro ed anno dell'importo a tale titolo previsto nella scheda di riepilogo.

Art. 4 Efficacia, estensioni e limitazioni della garanzia

1) La garanzia furto è operante:

- I.= per i beni lett. a), b1) e b2) dell'art. "Oggetto dell'assicurazione" della presente Sezione posti all'interno di immobili, se l'autore del reato:
- si è introdotto nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante uno dei seguenti sistemi:
 - a) scasso, rottura, forzatura o rimozione di porte, finestre, pareti, soffitti, lucernari e simili,
 - b) apertura delle serrature o disattivazione dei sistemi di allarme attuate con uso di chiavi, anche elettroniche, false o autentiche se reperite in modo fraudolento, grimaldelli o simili arnesi o altri congegni, anche elettronici,
 - c) via diversa da quella destinata al transito ordinario, purché con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiali o con agilità personale,
 - d) in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
 - si è introdotto nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante sistemi diversi da quelli innanzi descritti, purché abbia poi violato i mezzi di custodia che contenevano i beni assicurati mediante scasso, rottura, forzatura dei medesimi e/o mediante uno dei sistemi di cui al punto b) che precede;
- II.= per i beni lett. a) posti su veicoli, se gli stessi sono riposti a bordo del veicolo in parti dello stesso chiuse a chiave;
- III.= per i beni lett. b1) contenuti in apparecchiature con accesso anche dall'esterno, anche con sola effrazione o scasso della parte esterna dell'apparecchiatura e/o con sottrazione dei beni insieme all'apparecchiatura stessa;
- IV.= in caso di furto con destrezza (senza cioè scasso, forzatura o altri sistemi prima descritti), se al momento del reato vi era presenza di persone all'interno dell'immobile.

2) Per il denaro, titoli e valori lett. b3), la garanzia comprende anche:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
- il furto con strappo;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto del denaro, titoli o valori abbia gli stessi indosso o a portata di mano, ed è operante solo per le persone di età superiore ai 18 anni ma non superiore ai 70 anni ed in genere per le persone che non abbiano menomazioni fisiche tali da renderle inadatte al servizio di portavalori.

3) La copertura assicurativa opera anche:

- a favore di beni e valori dei dipendenti e utenti, anche se non sottochiave purché al momento del reato vi era presenza di persone all'interno dell'immobile e fino alla concorrenza dell'importo a tale titolo indicato nella scheda di riepilogo.

Fermo quanto sopra normato, condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni di cui al punto 1)l. che precede, è che ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tettoie e simili) accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi (quali scale, corde e simili), sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:

- serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri stratificati di sicurezza, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci se rettangolari non superiori a cm. 18 x 50 o, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie

non superiore a cmq. 400 o, se superiori alle predette misure, da non consentire l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

A deroga di quanto precede, l'assicurazione è operante - previa applicazione di uno scoperto del 20% - anche nel caso in cui il furto sia stato commesso in presenza di un mezzo di chiusura di valenza inferiore rispetto a quanto innanzi descritto.

Sono esclusi dalla presente Sezione furto e rapina:

- i beni e i manufatti in rame installati all'esterno dei fabbricati;
- i danni da furto avvenuti negli immobili rimasti per più di 60 giorni consecutivi disabitati o incustoditi qualora non si tratti di abitazioni civili, uffici, ambulatori, scuole.

Art. 5 Somme assicurate - Limitazioni - Reintegro

Gli importi indicati in polizza sono il massimo esborso da parte della Società per sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativo, senza distinzione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione il Contraente e/o Assicurato è esonerato).

In caso di sinistro le somme assicurate in base alle singole partite della presente sezione si intenderanno automaticamente reintegrate degli importi che verranno liquidati, fermo l'impegno del Contraente di pagare il premio relativo a detto reintegro dal giorno in cui è avvenuto il sinistro.

L'importo complessivo dei reintegri non potrà superare, per uno o più sinistri accaduti nello stesso anno assicurativo, la somma inizialmente assicurata.

Art. 6 Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente e/o Assicurato ne darà avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l'Assicurato non rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennità per le cose medesime, dedotte le spese necessarie a riportare il bene nello stato antecedente il fatto.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di mantenere la proprietà delle cose rubate previa restituzione dell'importo dell'indennità riscossa dalla Società per le stesse, o di farle vendere ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra le parti.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento delle indennità e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

CONDIZIONI PARTICOLARI (valide per le Sezioni 1 e 2)

Art. 7 Esclusioni

Ferme le condizioni di operatività/esclusioni specifiche valide per talune garanzie e salvo diversa pattuizione, la Società non è obbligata in alcun caso a indennizzare i danni:

- 1) verificatisi in occasione di:
 - A) atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, provvedimenti di qualsiasi governo o Autorità anche locale di diritto o di fatto;
 - B) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - C) bradisismo, valanghe, slavine, frane/franamenti, smottamenti, cedimenti del terreno, mareggiate, maremoto, eruzioni vulcaniche;
 - D) inquinamento e/o contaminazione ambientale, salvo i danni ai beni assicurati in conseguenza di un evento altrimenti non escluso;

E) trasporto e/o trasferimento, relative operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate al di fuori dell'area di pertinenza dell'Assicurato; rimangono assicurati i danni dovuti a trasporto e/o movimentazione di beni che per loro natura hanno un impiego mobile o che siano oggetto di trasporto e/o movimentazione per motivi connessi all'attività istituzionale;

a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi;

2) i danni causati da o dovuti a:

F) ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, estorsione, frode, truffa, malversazione e loro tentativi;

G) assestamenti, restringimenti o dilatazioni di impianti e strutture di fabbricati, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;

H) montaggi o smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione o revisione, costruzione o demolizione di fabbricati assicurati;

I) crollo, collassi strutturali;

J) deterioramenti, logorio, usura, mancata e/o anormale manutenzione, corrosione, arrugginimento, incrostazione, ossidazione, contaminazione, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, termiti, insetti, vermi, roditori, animali e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazioni;

K) guasti meccanici e/o di funzionamento di macchinari, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi; risultano però compresi nell'assicurazione i danni di dispersione liquidi e prodotti in genere per guasto o rottura accidentale di vasche, cisterne e serbatoi, i fenomeni elettrici ed elettronici, scoppio, esplosione, implosione, guasto di impianti di estinzione, rovina e/o caduta di ascensori, montacarichi, impianti di sollevamento in genere;

L) mancanza di chiusura con serratura degli autoveicoli che trasportano beni assicurati;

M) sospensione e/o interruzione di forniture di energia elettrica, gas, idraulica, termica, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 1.000 metri da esse;

N) la costruzione o demolizione di beni immobili assicurati, le ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione, dei fabbricati e/o del patrimonio mobiliare, salvo quanto diversamente specificato in altre parti dalla presente polizza;

O) difetti noti all'Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;

P) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore o la cui riparazione è prevista dai contratti di assistenza stipulati dall'Assicurato;

qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa;

3) nonché:

Q) la perdita di liquidi o fluidi in genere da vasche, cisterne e serbatoi dovuti a stillicidio per corrosione o usura e i danni da esso provocati;

R) la perdita di materiale contenuto in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione per sua fuoriuscita o solidificazione, a meno che non sia provocata da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;

S) conseguenti, in tutto o in parte, ad alterazioni di dati, memorizzati su supporti di qualsiasi sistema elettronico di elaborazione, effettuate direttamente o tramite linee di trasmissione (inclusi programmi virus), a meno che non siano provocati da sinistri non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate e/o a meno che siano causa di altri non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;

T) i danni di natura estetica, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;

U) perdite di mercato o danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;

V) causati con dolo del Contraente e/o Assicurato.

Art. 8 Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 9 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla Legge ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- b) darne avviso al Broker al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla liquidità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 10 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 11 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente e/o Assicurato o persona da lui designata oppure a richiesta di una delle Parti;
- b) tra due Periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente e/o Assicurato con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna della Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 12 Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- c) verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 9;

- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità e il valore che le cose danneggiate avevano al momento del sinistro secondo i criteri dell'art. 13 "Valore delle cose assicurate";
- e) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

Nel caso di "Procedura per la valutazione del danno" effettuata ai sensi del precedente art. 11, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo in caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 13 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Sezione 1: incendio e altri danni ai beni

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della Polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate danneggiate o distrutte avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- 1) **Fabbricati:** si stima la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato (al lordo degli oneri di urbanizzazione, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili), escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione d'uso e a ogni altra circostanza concomitante;
- 2) **Patrimonio Mobiliare:** si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove o equivalenti per rendimento (comprese le spese di trasporto, di montaggio, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili), al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.
- 3) Per i beni di valore storico, artistico, culturale e/o che rientrino nella disciplina del D.L. 42/2004, si considera la loro ricostruzione o il loro ripristino a nuovo, laddove sia attuabile.
- 4) Opere d'Arte: si stima il valore commerciale ossia il prezzo che correntemente l'oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito dal mercato dell'arte e dell'antiquariato.

Sono inclusi in garanzia anche i maggiori costi e/o oneri che dovessero rendersi necessari per l'osservanza di leggi, regolamenti e ordinanze emessi da qualsiasi Ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino dei beni immobili e mobili assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione nonché per gli eventuali collaudi, prove di idoneità e quant'altro necessario per il controllo del bene assicurato interessato al sinistro, anche se apparentemente non leso, e ciò fino alla concorrenza di un importo pari al 10% del danno indennizzabile, nel limite della somma assicurata.

L'ammontare del danno si determina:

- **per i fabbricati:** si applica il deprezzamento di cui al punto 1) alla spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- **per patrimonio mobiliare** (punti 2, 3, 4): deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese e il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Le spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui del sinistro sono tenute separate nelle stime in quanto per esse non è operante la regola proporzionale (art. 1907 del C.C.).

Per i danni derivanti da “Fenomeno elettrico e/o elettronico” delle apparecchiature elettroniche, l'ammontare del danno è così determinato:

a) in caso di danno parziale:

- la spesa necessaria per riparare o ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro; in caso di danno non riparabile o per il quale le spese di riparazione eguagliano o superano il valore a nuovo del bene danneggiato, il danno viene considerato come totale;

b) in caso di danno totale:

- per i beni con vetustà fino a 3 anni e per i beni di maggior vetustà se ancora reperibili sul mercato, la spesa per rimpiazzare il bene perduto con altro nuovo di uguali o simili prestazioni;
- negli altri casi, il valore del bene sarà determinato tenendo conto del grado di vetustà, di conservazione, di usura e di ogni altra circostanza influente sulla valutazione del bene stesso.

Supplemento di indennizzo

Relativamente alle partite Fabbricati e Patrimonio Mobiliare, si determina separatamente per ogni partita il supplemento d'indennizzo che, aggiunto all'indennizzo determinato come i punti precedenti, definisce l'ammontare del danno calcolato in base al valore a nuovo.

- 1) Il supplemento d'indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata, maggiorata della percentuale prevista alla CA 16 “Parziale deroga alla regola proporzionale”, risulti:
 - a) superiore o uguale al rispettivo valore a nuovo, è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo valore a nuovo ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) uguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
- 2) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- 3) il pagamento del supplemento d'indennizzo è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo, secondo il preesistente tipo e genere, sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area anche con diverso tipo/genere, purché non derivi aggravio per la Società e che ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione o del verbale definitivo di perizia;
- 4) l'assicurazione in base al valore a nuovo riguarda solamente beni in stato di attività o di temporanea inattività dovuta a stagionalità o esigenze produttive, escluso in ogni caso l'abbandono. La limitazione non si applica a ricambi e beni in attesa di riparazione.

Si precisa che agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchinario, attrezzatura o arredamento, importo superiore al doppio del relativo valore allo stato d'uso.

Sezione 2: furto e rapina

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

Valido per le Sezioni 1 e 2:

Qualora in caso di sinistro risultassero contemporaneamente applicabili più franchigie e/o scoperti, dall'importo indennizzabile verrà dedotta unicamente la maggiore fra le suddette detrazioni.

Art. 14 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato.

L'indennizzo verrà corrisposto anche in mancanza di chiusura istruttoria (se aperta), fermo l'impegno per l'Assicurato di restituire quanto percepito maggiorato degli interessi legali, qualora dalla sentenza penale definitiva risultino una o più cause di decadenza del diritto all'indennizzo ai sensi delle Condizioni di Assicurazione.

Qualora un singolo evento dannoso colpisca una pluralità di beni e/o partite e per uno o più di essi si sia raggiunto un accordo per la liquidazione del danno, tale liquidazione, a richiesta del Contraente/Assicurato, avverrà anche se non è stato raggiunto l'accordo per i restanti beni e/o partite. Resta inoltre convenuto che franchigie e/o scoperti e/o limiti di indennizzo verranno applicati sulla globalità del sinistro e non sui singoli beni/partite, salvo quanto diversamente normato. Tutti i limiti di indennizzo si intendono al netto delle franchigie e/o scoperti applicabili.

Art. 15 Compensazione tra partite (Sezione 1)

A parziale deroga di quanto previsto dalla CA 16 "Parziale deroga alla regola proporzionale", si conviene che se applicata tale deroga risultasse comunque che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate alle partite stesse, le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite, colpite o no da sinistro, saranno aggiunte nel computo dei valori assicurati per le partite deficitarie in rapporto proporzionale agli eventuali diversi tassi delle singole partite assicurate.

Questa clausola non si applica alle partite garantite a Primo Rischio Assoluto.

Art. 16 Anticipo indennizzi

Prima della liquidazione del sinistro, l'Assicurato può ottenere un anticipo dell'indennizzo pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:

- non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro;
- l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

Tali condizioni dovranno essere verificate entro il 30° giorno dalla data del ricevimento della denuncia di sinistro da parte della Società che, se dovessero essere soddisfatte, provvederà a liquidare l'anticipo entro il 30° giorno a partire dalla data in cui la verifica delle condizioni ha avuto riscontro positivo.

L'acconto non potrà comunque superare € 2.000.000,00 per sinistro e per anno.

Art. 17 Fabbricati sottoposti alla tutela dei beni artistici

Relativamente ai fabbricati sottoposti alla tutela dei beni artistici, si precisa che il premio è calcolato senza l'applicazione delle imposte governative ai sensi della Legge n° 1089 del 08.08.39 - Tutela delle cose di interesse artistico e storico.

SOMME ASSICURATE

Sezione 1 – Incendio e altri danni ai beni

1) Fabbricati	€	5.000.000,00
2) Cassettoni in legno artistico	€	100.000,00
3) Ricorso terzi e/o locatari	€	3.000.000,00

Sezione 2 – Furto e rapina

Vedi scheda di riepilogo

Schede di riepilogo

Clausola di raccordo

La presente polizza è stata emessa separata per motivi amministrativi a copertura dei beni storici-artistici: si precisa pertanto che l'eventuale sinistro che dovesse coinvolgere i due diversi contratti all-risks verrà gestito come sinistro unico, applicando quindi una sola volta gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo se previsti.

Nel caso in cui il sinistro venisse denunciato solo su una delle due polizze, la denuncia sarà considerata valida per entrambe le polizze, escludendo qualsiasi pregiudizio al riguardo.

SCOPERTI, FRANCHIGIE, SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO

Sezione 1): Incendio e altri danni ai beni

Garanzia / tipologia di danno	Scoperto		Franchigia	Limite di indennizzo per sinistro/anno
	in % sul danno	con il minimo/massimo		
Per ogni sinistro, se non diversamente previsto dalle garanzie sotto indicate	=====	=====	€ 1.000,00	le somme assicurate
Rottura lastre	=====	=====	€ 250,00	€ 25.000 con limite di € 2.500,00 per singola lastra

Eventi socio-politici	10%	min. € 1.500,00	=====	80% delle somme assicurate
Sabotaggio e terrorismo	10%	min. € 3.000,00 per ciascuna ubicazione colpita da sinistro	=====	€ 2.000.000,00
Eventi atmosferici	10%	min. € 1.500,00	=====	80% delle somme assicurate
Grandine	=====	=====	€ 2.500,00	€ 50.000,00
Gelo	=====	=====	€ 2.500,00	€ 50.000,00
Acqua Piovana	=====	=====	€ 2.500,00	€ 50.000,00
Fuoriuscita acqua	=====	=====	=====	€ 100.000,00
Ricerca guasti	=====	=====	€ 250,00	€ 15.000,00
Inondazioni, alluvioni	10%	min. € 5.000,00	=====	50% delle somme assicurate
Allagamenti	10%	min. € 5.000,00	=====	50% delle somme assicurate
Sovraccarico neve	10%	min. € 5.000,00	=====	50% delle somme assicurate
Fenomeni elettrici e/o elettronici	=====	=====	€ 500,00	€ 100.000,00
Terremoto	10%	min. € 5.000,00	=====	50% delle somme assicurate
Spese di demolizione, sgombero, ricollocamento	=====	=====	=====	€ 250.000,00
Onorari Periti e Professionisti	2%	=====	=====	€ 25.000,00
Spese mantenimento attività e servizi	=====	=====	=====	€ 100.000,00
Differenziale storico-artistico	=====	=====	=====	€ 1.000.000,00
Indennità aggiuntiva	10%	=====	=====	€ 20.000,00
Spese di urbanizzazione	=====	=====	=====	€ 25.000,00

Sezione 2): Furto, rapina

Garanzia / tipologia di danno	Scoperto		Franchigia	Limite di indennizzo per sinistro/anno
	in % sul danno	con il minimo/massimo		
Guasti dei ladri	=====	=====	€ 500,00	€ 15.000,00
Beni mobili art. 3 a)	=====	=====	€ 500,00	€ 10.000,00